

F. CAROLEO

Magistrato

# MANUALE di DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

Analisi di Principi generali, Istituti  
e Problematiche dottrinali e giurisprudenziali

Con **DOMANDE**  
**REALMENTE FORMULATE** *agli esami*  
**ORALI UNIVERSITARI** *e alle prove orali*  
**MAGISTRATO** e **AVVOCATO** *degli ultimi anni*

X edizione  
**2024-2025**



Neldiritto  
Editore

### SEZIONE III LE COMUNICAZIONI E LE NOTIFICAZIONI

SOMMARIO:

**1.** Profili sistematici e generali. – **2.** Le comunicazioni. – **3.** Le notificazioni. – **4.** La normativa speciale sull'utilizzo esclusivo della posta elettronica certificata nelle comunicazioni e nelle notificazioni e suo coordinamento con la disciplina generale del codice.

**“FOCUS”  
GIURISPRUDENZIALE:**

**I. Il momento perfezionativo della notificazione effettuata con il rito degli irreperibili** (Corte Cost. 14 gennaio 2010, n. 3; Cass. civ., Sez. III, 31 marzo 2010, n. 7809; Cass. civ., Sez. VI, Ord. 25 febbraio 2011, n. 4748).

**II. La notifica dell'atto di impugnazione al procuratore costituito** (Cass. civ., Sez. III, 18 ottobre 2022, n. 30492).

**III. I presupposti della notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c.** (Cass. civ., Sez. I, 27 novembre 2012, n. 20971; Cass. civ., Sez. I, 31 luglio 2017, n. 10012; Cass. civ., Sez. I, 08 giugno 2020, n. 10881).

**IV. I presupposti dell'utilizzazione delle forme previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c. nelle notifiche alle persone giuridiche** (Cass. civ., Sez. I, 7 giugno 2012, n. 9237).

**V. Il principio generale per cui la notificazione si perfeziona e produce i suoi effetti in momenti diversi per il richiedente e per il destinatario** (Corte Cost., 23 gennaio 2004, n. 28 e Corte Cost., 26 novembre 2002, n. 477).

**VI. Il tempo delle notificazioni telematiche** (Cass. civ., Sez. lav., 4 maggio 2016, n. 8886).

**VII. Illegittimità costituzionale parziale dell'art.16 septies d.l. n. 179/2012** (Corte Costituzionale 19 marzo – 9 aprile 2019, n. 75).

**VIII. La forma delle notificazioni telematiche** (Cass. civ., Sez. un., 18 aprile 2016, n. 7665; Cass. civ. Sez. III, 8 giugno 2023, n. 16189; Cass. civ., Sez. III, 4 settembre 2023, n.25686).

## 1. | Profili sistematici e generali.

Nella sistematica del Capo del codice di procedura civile dedicato alle forme degli atti e dei provvedimenti, le **comunicazioni** e le **notificazioni** sono tenute distinte, anche formalmente, dai provvedimenti.

Questi ultimi, infatti, come si è sopra veduto, sono disciplinati nella Sezione III (artt. 131-135) mentre le comunicazioni e le notificazioni sono disciplinate nella successiva Sezione IV (artt. 136-151).

### A) Caratteri comuni

I caratteri che accomunano comunicazioni e notificazioni sono i seguenti:

- Sotto il **profilo soggettivo**, diversamente dai provvedimenti, che sono atti del giudice, le comunicazioni e le notificazioni sono atti degli **uffici complementari** che coadiuvano il giudice nello svolgimento della propria attività. Precisamente, come si è già accennato (*Supra, Cap. III, Sez. III, Par. 3*), le *comunicazioni* (disciplinate dall'art. 136 c.p.c.) sono atti generalmente propri del **cancelliere**, mentre le *notificazioni* (disciplinate dagli artt. 137-151 c.p.c.) sono atti generalmente propri dell'**ufficiale giudiziario**.

- Sotto il **profilo oggettivo-funzionale**, comunicazioni e notificazioni condividono la comune funzione di essere atti processuali strumentali a consentire la **conoscenza di altri** atti processuali, in quanto i soggetti del processo (ed in particolare le parti) sono informati degli atti che li riguardano (sentenze, ordinanze pronunciate fuori dall'udienza, ecc.) ricevendone la comunicazione o la notificazione.

### B) Caratteri differenziali

Nell'ambito di questa finalità comune, comunicazioni e notificazioni si distinguono in quanto:

- le prime sono funzionali a portare la semplice *notizia* dell'atto, eventualmente mediante riproduzione di una parte di esso (ad es., nella formulazione originaria, l'art. 133, secondo comma, c.p.c. prevedeva che la comunicazione della sentenza avvenisse mediante consegna o trasmissione di biglietto di cancelleria:);
- le seconde sono funzionali alla *consegna dell'atto nella sua interezza*, mediante recapito al destinatario di una *copia conforme all'originale* (art. 137, secondo comma, c.p.c.).

Va tuttavia evidenziato che questa differenza tra le due categorie di atti si è nel corso del tempo stemperata, in quanto già in seguito alla modifica dell'art. 45 disp. att. c.p.c. (operata con d.l. n. 179/2012), era stato previsto che il biglietto di cancelleria contenesse anche *“il testo integrale del provvedimento comunicato”*. Peraltro, alla luce della previsione che, come si sta per vedere, ha previsto l'utilizzo della posta elettronica certificata nelle comunicazioni (in tal senso, il **Decreto Correttivo Cartabia** ha provveduto anche alla sostituzione dell'art. 45 disp. att. c.p.c.), il biglietto di cancelleria è stato del tutto eliminato e la differenza tra i due atti si è ulteriormente attenuata.

## 2. | Le comunicazioni.

■ Ai sensi dell'art. 136, primo comma, c.p.c., come modificato dal **Decreto Correttivo Cartabia**, *“il cancelliere fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma di comunicazione”*.

Nella formulazione precedente del primo comma dell'art. 136 era previsto che le comunicazioni fossero fatte *«con biglietto di cancelleria»* e in quella originaria era previsto che il biglietto di cancelleria fosse *“in carta non bollata”*; questa espressione fu soppressa dall'art. 16, co. 1, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179.

■ Per quanto concerne le **modalità delle comunicazioni**, esse sono disciplinate dal secondo e dal terzo comma dell'art. 136 c.p.c., ai quali sono state apportate profonde modificazioni dalla l. n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), dal **d.lgs. n. 149/2022 (cd. “decreto Cartabia”)**, e, da ultimo, dal **d Decreto Correttivo Cartabia**, nel quadro dell'obiettivo generale consistente nell'introduzione dell'impiego **della posta elettronica certificata** nel processo civile.

Dispone dunque, il nuovo secondo comma dell'art. 136 che *«la comunicazione è effettuata dal cancelliere a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dai pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale eletto ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la*

*sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici».*

Prevede poi il terzo comma che, «*salvo che la legge disponga diversamente, quando la comunicazione non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è trasmessa all'ufficiale giudiziario per la notifica. Se non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il cancelliere la esegue mediante inserimento dell'atto nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, con le modalità previste dall'articolo 149-bis.*»

Dunque, la modalità prioritaria da seguire per la comunicazione è la **trasmissione a mezzo posta elettronica certificata** e, solo quando ciò non sia possibile, si può utilizzare, in via meramente subordinata, la via della **notifica per il tramite dell'ufficiale giudiziario**. Il **Decreto Correttivo Cartabia** ha escluso del tutto l'utilizzabilità del mezzo tradizionale della consegna materiale al destinatario del biglietto di cancelleria; questo mezzo non è più utilizzabile neppure ai fini della trasmissione della comunicazione all'ufficiale giudiziario per la notifica, nei casi in cui è prevista.

### 3. | Le notificazioni.

■ Come si è detto, le notificazioni sono atti generalmente posti in essere dall'**ufficiale giudiziario** (peraltro, non d'ufficio ma su richiesta delle parti, del pubblico ministero o del cancelliere: art. 137, primo comma, c.p.c.) e hanno la funzione di portare *altri* atti a **conoscenza** dei destinatari, a cui viene consegnata una copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi (art. 137, secondo comma, c.p.c.).

L'attestazione di conformità all'originale è compiuta dallo stesso ufficiale giudiziario attraverso una relazione (c.d. *relata di notifica*) da lui datata e sottoscritta, con cui viene certificata l'avvenuta notificazione, e che viene apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto (art. 148 c.p.c.).

Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un **documento informatico** e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile (art. 137, terzo comma, c.p.c., aggiunto dalla l. n. 69/2009).

■ Con il **d.lgs. n. 149/2022 (cd. "decreto Cartabia")** sono stati inseriti all'**art. 137 c.p.c. due nuovi commi sesto e settimo** per dare atto, da un lato, della disciplina in materia di **notifiche eseguite dall'avvocato** (oggi contenuta nella legge n. 53 del 1994) e, dall'altro, per coordinare l'obbligo di notifica telematica da parte dell'avvocato con il divieto all'ufficiale giudiziario, in tali casi, di eseguire la notifica.

In particolare, il comma 7 prevede che l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Quindi, della dichiarazione deve essere dato atto nella relazione di